



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E DI ANIMAZIONE LUDICO-RICREATIVA DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELLE STAGIONI ESTIVE 2019 e 2020 NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE IN CUI SI ARTICOLERA' L'ANIMAZIONE OFFERTA AGLI OSPITI DI LIGNANO SABBIADORO DALLA SOCIETA' LIGNANO SABBIADORO GESTIONI SpA.

Articolo 1 - Oggetto e durata dell'appalto -

1. Per brevità, nel prosieguo del presente Capitolato speciale d'appalto, la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA verrà denominata "Società" e la Ditta aggiudicataria verrà denominata "Affidatario".
2. L'appalto ha per oggetto l'organizzazione delle attività di animazione ludico-ricreativa da effettuarsi nel corso delle stagioni balneari 2019 e 2020 nell'ambito delle strutture all'aperto in cui si articolerà l'animazione offerta agli ospiti di Lignano Sabbiadoro dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni nei periodi dal 1° giugno all'8 settembre 2019 e dal 1° giugno al 13 settembre 2020.
3. L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto - anche sotto forma di corrispondenza commerciale - e durerà fino al termine dell'esecuzione di tutti i servizi richiesti.

Articolo 2 - Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio oggetto dell'appalto consiste nell'organizzazione e nell'espletamento di tutte le attività occorrenti per l'animazione ludico-ricreativa e l'intrattenimento degli utenti della spiaggia, con la specificazione che tutti gli animatori dovranno avere predisposizione al contatto con gli ospiti e forti capacità di coinvolgimento.

Il servizio di animazione in argomento comprende le seguenti imprescindibili attività di base:

- a) Mini club;
- b) Intrattenimento ginnico (a terra ed in acqua), fitness (lezioni di spinning, pilates, zumba e di step), palestra Technogym (assistenza nell'utilizzo dell'attrezzatura e del controllo) e altre novità (es. supporto alle escursioni cicloturistiche già organizzate dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa);

c) Intrattenimenti musicali/balli di gruppo;

d) Spettacoli serali.

Le attività evidenziate alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere svolte dall'Affidatario giornalmente secondo la seguente articolazione oraria: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Le attività di intrattenimento serale, invece, dovranno essere organizzate ed espletate, secondo il programma proposto, dalle ore 21.00 alle ore 23.30.

2. Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto l'Affidatario dovrà disporre di una dotazione organica prevista di **24 persone, oltre ad un artista** affermato, ed assicurare per ciascuna figura specificata il corrispondente diverso profilo professionale e, segnatamente:

- Responsabili di Progetto - 2 persone

In possesso di almeno n. 2 esperienze analoghe di almeno 6 mesi ciascuna e in possesso di forte capacità di coordinamento staff;

- Mini Club - 6 persone, di cui **3 responsabili**, uno dei quali anche con le qualifiche di DJ, per le intere stagioni balneari e 3 persone per i mesi di luglio e agosto di ciascuna stagione balneare.

I Responsabili dei Mini Club dovranno possedere almeno n. 2 esperienze analoghe di almeno 3 mesi ciascuna.

Gli altri addetti ai Mini Club dovranno possedere almeno n. 1 esperienza analoga di almeno 3 mesi.

Minimo n. 3 addetti ai Mini Club dovranno possedere la conoscenza parlata delle lingue tedesca ed inglese sufficiente per interagire con i frequentatori di Mini Club.

- Responsabile coreografie - 1 persona

In possesso di almeno n. 2 esperienze di non meno di 3 mesi ciascuna maturate in servizi analoghi, di esperienza di almeno dieci anni di ballo, di esperienze in compagnie teatrali o televisive e di approfondita conoscenza dei balli e delle ginnastiche più in voga.

- Corpo di Ballo Polivalente - almeno 5 operatori per le intere stagioni balneari, oltre a **1 addetto** per i mesi di luglio e agosto di ciascuna stagione balneare



Ballerini con esperienza di ballo di almeno 5 anni ed esperienze in corpi di ballo televisivi o teatrali.

- **Addetti alle ginnastiche** - almeno **4 operatori** per le intere stagioni balneari, oltre a **2 addetti** per i mesi di luglio e agosto di ciascuna stagione balneare

Tali addetti dovranno essere in possesso di attestati delle attività svolte rilasciati da strutture riconosciute, preferibilmente, dal C.O.N.I. e dovranno conoscere le ginnastiche più in voga.

- **Personal Trainer- 1 addetto**

Addetto responsabile alla palestra Technogym. Sono richieste almeno n. 2 esperienze analoghe di non meno di 3 mesi nell'allenamento personalizzato in palestra. Tale addetto dovrà essere in possesso di attestati della attività svolte rilasciate da strutture riconosciute.

- **Tecnico Suono luci e/o DJ** -

Almeno n. 2 esperienze analoghe di almeno 3 mesi ed esperienze in radio, televisione e locali di pubblico spettacolo.

- **Speaker -1 persona**

In possesso di almeno n. 2 esperienze di tipo analogo oppure in radio/televisione e con conoscenza parlata delle lingue tedesca ed inglese;

- **Un artista affermato, la cui fama lo renda immediatamente riconoscibile al pubblico**

Una persona in possesso di esperienza televisiva, teatrale o mediatica in genere, tale da attrarre l'attenzione del pubblico; la presenza di detta figura potrà essere anche intermittente e dovrà in ogni caso coprire un totale di giornate corrispondente a circa il 40-50% dell'intero periodo.

3. Il personale impiegato dall'Affidatario non dovrà, inoltre, aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso e dovrà essere fisicamente idoneo al servizio.

Si esorta l'appaltatrice a impegnarsi in via prioritaria, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, ad assumere gli stessi addetti, o parte di essi, che operavano alle dipendenze della Società, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

Articolo 3 - Obblighi dell'Affidatario -

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Affidatario dovrà:

1. Impiegare personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti di legge;
2. Indicare alla Società, quindici giorni prima dell'inizio del servizio, l'elenco dettagliato del personale operante con le relative qualifiche;
3. Garantire il servizio per l'intero periodo;
4. Impegnarsi a far tenere al personale impiegato un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato nei confronti degli utenti;
5. In caso venisse a mancare una figura nel corso dell'esecuzione del servizio, provvedere alla sostituzione immediata con altro operatore in possesso degli stessi requisiti;
6. Operare nel rispetto della vigente normativa contributiva e previdenziale ai sensi del D.P.R. aprile 1993 n.203, ottemperando all'obbligo di iscrizione degli operatori all' INPS;
7. Provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori;
8. Osservare ed applicare scrupolosamente tutte le normative relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso delle cooperative;
9. Applicare obbligatoriamente e scrupolosamente le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni e comunicando, all'atto della stipula del contratto di affidamento, il nominativo del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione;
10. Applicare obbligatoriamente nei confronti degli addetti al servizio in argomento, anche se soci di cooperativa, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali del lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, vigenti durante il periodo di esecuzione del servizio. L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall'Affidatario mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Anche l'orario di lavoro, compreso il riposo settimanale e la

pausa meridiana, dovranno essere articolati in armonia con il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato con l'impegno da parte dell'Affidatario a presentare la copia dei singoli Unilav, del libro unico e degli Emens riferiti ai lavoratori impegnati nel servizio entro il giorno successivo l'inizio del servizio stesso;

11. Impegnarsi alla programmazione e al controllo dell'efficacia delle attività previste contrattualmente e all'eventuale sostituzione di incaricati non rispettosi delle disposizioni ricevute e di quanto previsto nel contratto di assunzione, in un tempo ragionevole di almeno 7 giorni, con i costi di rimpiazzo a proprio completo carico;
12. Farsi carico della fornitura del materiale di cancelleria, sia per quel che concerne la qualità e la quantità, dei materiali di consumo, delle divise, dei costumi, del materiale discografico nonché del materiale necessario per la realizzazione di giochi ed attività di animazione, secondo quanto occorrente e utile per l'esecuzione delle prestazioni;
13. Impegnarsi affinché il proprio personale incaricato utilizzi con la dovuta perizia ed accortezza ogni dotazione messa a disposizione dalla Società;
14. Impegnarsi a riconsegnare **al personale preposto**, entro due giorni dall'ultimazione delle attività commissionate, il materiale in comodato *d'uso*, presente *nell'elenco* consegnato ad inizio stagione e messo a disposizione dalla Società in buono stato di conservazione. Qualora il materiale non dovesse essere conforme a quanto consegnato inizialmente, sarà l'affidatario a risarcire economicamente eventuali danni o perdite;
15. L'appaltatrice si obbliga a presentare all'atto della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa da rinnovarsi per tutta la durata del contratto in oggetto che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro per persone, animali o cose. Dovrà stipulare polizza R.C.O. con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per danni, infortuni e altri fatti che dovessero accadere durante lo svolgimento del servizio.
16. Assicurare la presenza di n.2 operatori (per villaggio) dotati sia di attestato di primo soccorso che di antincendio medio rischio durante le attività serali previste (Beach Village e P. Marcello D'Olivo).

Articolo 4 - Obblighi della Società -

In relazione all'espletamento del servizio oggetto di affidamento la Società, per contro, dovrà:

1. Impegnarsi a mettere a disposizione dell'Affidatario lo spazio dove svolgere l'attività e la strumentazione audio e luci necessaria per lo svolgimento dei programmi stabiliti, nonché i materiali elettrici, di carpenteria e falegnameria, attrezzistica e utensileria varia e per quanto occorrente anche per la costruzione di eventuali quinte e scenografie che rimarranno di proprietà della "Società" stessa;
2. Impegnarsi, inoltre, a mettere a disposizione dell'Affidatario idoneo personale per la realizzazione di interventi nell'area del palcoscenico e/o aree interessate all'effettuazione di particolari eventi di animazione che necessitino di addetti specializzati in lavori manuali e di controllo;
3. Mettere a disposizione dell'Affidatario uno spazio, adeguato per ampiezza e ubicazione, che sarà utilizzato quale "Ufficio Club" per l'organizzazione di tutte le attività di spettacolo e d'intrattenimento, ed un ulteriore spazio all'interno del Beach Village quale punto informativo e di distribuzione dei programmi relativi alle attività da espletarsi;
4. Fornire al personale incaricato dall'Affidatario per la realizzazione del servizio oggetto dell'appalto e per tutta la durata della prestazione, il vitto con le modalità di seguito specificate
 - Colazione, pranzo e cena (il pranzo e la cena saranno comprensivi di piatto unico, acqua minerale o una bibita e caffè).

Quanto all'alloggio, la Società si renderà disponibile a supportare l'affidatario nella ricerca di adeguata sistemazione alle migliori condizioni di mercato.

5. Eliminare ogni ostacolo in grado di pregiudicare il normale svolgimento del servizio di intrattenimento di cui al presente capitolato che dovesse derivare da azioni, omissioni, comportamenti o mancanza di collaborazione del proprio personale;
6. Farsi carico di ogni onere relativo all'imposta sugli intrattenimenti ed ogni obbligo ed adempimento da eseguirsi nei confronti della S.I.A.E.

Articolo 5 - Variazioni disposte dalla Società -

1. La Società si riserva la facoltà di modificare, a proprio insindacabile giudizio, il programma di attività commissionato e di ridurre o ampliare il servizio, "fino alla concorrenza



del quinto dell'importo del contratto", dandone preventiva comunicazione scritta all'Affidatario. Le modifiche, disposte con provvedimento del Presidente della Società, saranno comunicate per iscritto. L'Affidatario sarà tenuto a rispondere, sempre per iscritto, entro 5 giorni indicando le variazioni di costo, sia in aumento che in diminuzione, collegate alle modifiche disposte. Solamente a seguito di formale approvazione delle variazioni nel costo del servizio l'Affidatario potrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni per le quali è intervenuta la modifica.

2. In caso di riduzione o di ampliamento, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione o aumento a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Articolo 6 - Controlli sull'esecuzione del servizio -

1. La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, ed in modo specifico relativamente alla qualità del servizio erogato.

2. Qualora, da tali controlli, il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al programma giornaliero dettagliato, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare i malfunzionamenti rilevati. Nei casi di particolare gravità o recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 7 - Cauzione definitiva -

1. L'Affidatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, a favore della Società, una cauzione definitiva, da prestarsi secondo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della presentazione di una dettagliata relazione in ordine all'attività espletata.

Articolo 8 - Penali -

1. Qualora la Società, oltre ai casi per i quali è prevista la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 15 e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente

capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti di gara e nel contratto, provvederà, ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, a costituire in mora l'Affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, la Società ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali previste dall'art. 113-bis del D. Lgs 50/2016. Decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto *ex* articolo 1456 codice civile, con conseguente diritto della Società al risarcimento del danno.

Articolo 9 - Corrispettivo e pagamenti -

1. Il corrispettivo dovuto verrà liquidato a seguito di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio, secondo la seguente ripartizione, per ogni anno di durata dell'affidamento:

- 10% del totale alla data del 1° giugno;
- 30% del totale alla data del 15 luglio;
- 30% del totale alla data del 15 agosto;
- 30% del totale alla data del 20 settembre.

2. Nel caso di applicazione di eventuali penali, si procederà ad incamerare la cauzione definitiva e, qualora non sufficiente, alla compensazione delle somme dovute a titolo di penale con quelle oggetto di liquidazione.

3. la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il relativo DURC.

Articolo 10 - Tracciabilità flussi finanziari -

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11 - Ulteriori obblighi dell'Affidatario -

1. L'Affidatario, oltre agli obblighi specificatamente indicati nel presente capitolato speciale d'appalto, ha l'obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente in materia di pubblico spettacolo.

2. L'Affidatario è obbligato, a propria cura e spesa, a provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e la Società.

3. Pertanto, l'Affidatario dovrà tenere indenne la Società da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori; rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di contratti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale; adottare quindi i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare ricadrà sull'Affidatario, senza che la Società o i suoi incaricati a qualsiasi titolo possano essere coinvolti sotto ogni profilo.

4. Qualora l'Affidatario contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati, la Società potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

Articolo 12 - Modificazioni soggettive del contratto -

1. E' fatto divieto al contraente di cedere il contratto, salve le ipotesi espressamente previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 - Modificazioni soggettive nell'esecuzione -

1. Data la peculiarità delle prestazioni in oggetto, rientrando nell'ambito di applicazione dei servizi di cui all'allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'Affidatario di subappaltare i servizi oggetto del presente appalto.

2. E' data facoltà all'Affidatario di ricorrere a collaborazioni esterne, senza ulteriori costi o compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'importo di aggiudicazione.

Articolo 14 - Responsabili -

1. La Società provvederà a nominare e a comunicare all'Affidatario i propri responsabili per le attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto. Per converso, l'Affidatario dovrà

indicare il nominativo di un coordinatore unico di comprovata esperienza che assuma la responsabilità, nei confronti della Società delle attività oggetto del presente appalto svolte nell'ambito delle strutture all'interno delle quali verrà articolata l'attività di animazione.

Articolo 15 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione -

1. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto di affidamento, previa dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R all'Affidatario, nonché di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale del servizio;
- b) Nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) Nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- d) Nel caso di subappalto;
- e) Nel caso di cessione di tutto o parte del contratto, salve le ipotesi espressamente previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.;
- f) Nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- g) Nel caso di cui all'articolo 7 e in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 10 del presente capitolato speciale d'appalto;

2. I casi elencati saranno contestati all'Affidatario per iscritto dalla Società previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Società non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la Società si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.



Articolo 16 - Recesso -

1. La Società potrà recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, o per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione del servizio appaltato.
2. In tal caso quest'ultimo avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla Società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

Articolo 17 - Spese -

1. L'Affidatario riconosce a proprio carico tutte le spese relative al contratto, escluse soltanto quelle che, per legge, dovranno far carico alla Società.

Articolo 18 - Riservatezza -

1. L'Affidatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico e a non divulgare a terzi notizie o informazioni apprese nel corso dello stesso.
2. Le Parti concordano che la violazione di quanto stabilito nel presente articolo comporta la facoltà di immediata risoluzione del contratto da parte della Società, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 19 - Informazioni relative ai dati personali -

1. L'Affidatario autorizza la Società al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento Europeo 679/2016.
2. I dati saranno trattati manualmente o per via informatica ai fini dell'espletamento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto.
4. Resta fermo il diritto dell'Affidatario di opporsi per i motivi di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003 e all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016.
5. Il titolare del trattamento dei dati è la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA.



Articolo 20 - Disposizioni finali -

1. Per quanto non specificamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni contenute nella documentazione di gara e nel modulo offerta che verrà compilato dal Contraente nonché alle vigenti norme in materia.

Articolo 21 - Foro competente -

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Udine.

IL PRESIDENTE

Loris Salatin